



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF058

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

OGGETTO	MODELLO 730/2017 - LE PRINCIPALI NOVITA'
RIFERIMENTI	ISTRUZIONI MOD. 730/2017 - PROV. 33037/2017 - DL 193/2016 E L. 208/2015
CIRCOLARE DEL	29/03/2017

Sintesi: il modello 730/2017 (periodo d'imposta 2016) presenta alcune novità, tra cui si segnala in particolare:

- **Quadro A:** sono modificati i criteri per individuare i terreni agricoli esenti IMU; viene, poi, meno l'ulteriore rivalutazione dei terreni posseduti da coltivatori diretti/IAP
- **Quadro B:** assoggettamento ad IMU per il 50% dei fabbricati concesso in comodato tra genitori e figli
- **Quadro E:** in relazione agli oneri detraibili:
 - modifiche alla detrazione delle spese scolastiche ed assicurazione per la tutela dei disabili
 - introduzione delle nuove detrazioni per il 50% dell'Iva pagata all'acquisto di immobili abitativi in classe A/B, per i leasing sull'abitazione principale e per il "bonus arredo giovani coppie"
- **Quadro F:** modifica la gestione delle dichiarazioni integrative a favore.

Con il Prov. 16/01/2017 l'Agenzia Entrate ha approvato il modello 730/2017 da utilizzare per dichiarare i redditi del periodo d'imposta 2016.



TERMINI: l'art. 7-quater DL 193/2016 ha posto **a regime** la **proroga dal 7 luglio al 27 luglio** del termine:

- a)** applicabile ai **CAF/professionisti abilitati** (ex art. 16 c. 1-bis DM 164/1999):
- per la **consegna al contribuente** del 730 (unitamente al prospetto di liquidazione mod. 730-3)
 - dell'**invio telematico** del mod. 730 (unitamente al prospetto riepilogativo mod. 730-4).
- a condizione che il CAF/professionista abilitato:
- **entro il 7 luglio**
 - **abbia inviato telematicamente almeno l'80% dei 730 predisposti**
- b)** per il **contribuente** che effettua la trasmissione telematica del **proprio 730 precompilato** (aggiunta del comma 3-bis all'art. 4 DLgs. 175/2014).

FRONTESPIZIO

Nell'ambito del frontespizio si è verificato lo spostamento del riquadro "Firma della dichiarazione" nell'ambito del frontespizio (invece che in calce al modello):

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO								Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante	
COGNOME o NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE				
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO	
FRAZIONE			NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE		<input type="checkbox"/>
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE N. modelli compilati <input type="text"/> Barre la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate <input type="checkbox"/> Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione									
FIRMA DEL CONTRIBUENTE									

Si registra inoltre l'inserimento della nuova casella "Fusione comuni":

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI
------------------------------------	--------	-------------------	-----------------------

QUADRO F - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Il DL 193/2016, modificando il DPR 322/1998, ha previsto la possibilità per il contribuente

- ➔ di presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per correggere errori/omissioni che abbiano determinato un maggiore credito/minor debito
- ➔ entro gli ordinari termini di decadenza dell'accertamento (art. 43 Dpr 600/1973).



Termini di accertamento: a decorrere dal periodo d'imposta 2016, la decadenza dal potere di accertamento decorre dal 31/12 del 5° anno successivo a quello di invio della dichiarazione (in precedenza erano 4), incrementati a 7° anno (in precedenza 5 anni) in caso di omessa dichiarazione.

La possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore nei termini di decadenza dell'accertamento si riflette sulla compensazione del credito da esso emergente:

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INTEGRATIVA "A FAVORE"	
Entro il termine di presentazione del 730/2018 (per il periodo d'imposta 2017) (CD. "TERMINE BREVE")	Oltre il termine di presentazione del 730/2018 (per il periodo d'imposta 2017) (CD. "TERMINE LUNGO")
Compensazione immediata del credito emergente dalla dichiarazione integrativa	Compensazione del credito solo per pagare debiti maturati dal periodo d'imposta successivo a quello di invio dell'integrativa
	Indicazione nel 730 del credito derivante dal minor debito / maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa

I righe del Quadro F da compilazione del Modello 730/2017:

- **RIGO F3 (DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO)**: indicazione dell'eventuale eccedenza di credito risultante dalle dichiarazioni integrativa presentate nel corso dell'anno 2016 per l'anno d'imposta 2015.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE												
F3	1	IRPEF	2	di cui compensata in F24	3	Imposta sostitutiva quadro RT	4	di cui compensata in F24	5	Cedolare secca	6	di cui compensata in F24
			,00		,00		,00		,00		,00	
	7	Codice Regione	8	Addizionale Regionale all'IRPEF	9	di cui già compensata in F24	10	Codice Comune	11	Addizionale Comunale all'IRPEF	12	di cui già compensata in F24
				,00		,00				,00		,00

- **RIGO F4 (DICHIARAZIONE PRESENTATA OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO)**: va compilato in caso di presentazione, nel corso del 2016, di un 730 integrativo a favore nel “termine lungo”.

Esempio: il rigo va utilizzato dal contribuente che nel 2016 ha presentato un mod. Unico PF 2014 integrativo a favore per l'anno d'imposta 2013; l'eccedenza di credito del modello (non chiesta a rimborso):

- va indicata nel modello 730/2017 (o nel Modello Unico 2017)
- concorre alla liquidazione dell'imposta (a debito o a credito) risultante dalla presente dichiarazione.

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO										
F4	1	Anno	2	IRPEF	3	Imposta sostitutiva quadro RT	4	Cedolare secca	5	Codice Regione
				.00		.00		.00		
F4	6	Addizionale Regionale all'IRPEF	7	Codice Comune	8	Addizionale Comunale all'IRPEF	9	Imposta sostitutiva sulla produttività	10	
		.00				.00		.00		

QUADRO A - REDDITO DEI TERRENI

A decorrere dal periodo 2016, i terreni:

- posseduti e condotti da **coltivatori diretti/IAP** iscritti alla previdenza agricola
- **non si applica l'ulteriore rivalutazione** dei redditi del 30% (art. 1 c. 512 L. 228/2012).



Nota: in tali casi trova applicazione solo l'ordinaria rivalutazione dell'80%/70% ex L. 662/96


Inoltre, per i terreni:

- concessi in affitto per usi agricoli per almeno 5 anni a giovani imprenditori under 40 con la qualifica di coltivatore diretto/IAP (ossia tale qualifica viene acquisita entro 2 anni dalla stipula del contratto)
- **non si applica neppure l'ordinaria rivalutazione** dell'80%/70%.

Terreni esenti IMU (cas. 9 "IMU non dovuta")

Considerato il principio di alternatività Irpef/IMU, va rilevato che, a decorrere **dal periodo 2016**, l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni:

- ricadenti nelle **aree montane o di collina delimitate** di cui all'art.7 c. 1 lett. h) D.Lgs. 504/92 **in base ai criteri individuati dalla CM 9/1993**
- possedute condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
- **ubicati nei Comuni delle isole minori** di cui all'All. A L. n. 448/2001 (v. Info Fisco 105/2015)
- **ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile/ inusucapibile



Attività agricole connesse

Si considera attività agricola connessa (con tassazione fondiaria a quadro A) la produzione/cessione:

- di energia elettrica e calorica da **fonti rinnovabili**:
 - da **biomasse** (legno, ecc.): fino a 2.400.000 Kwh
 - **fotovoltaiche**: fino a 260.000 Kwh
- di carburante prodotti chimici di origine agroforestale proveniente prevalentemente dal fondo.

In caso di superamento delle soglie di produzione/cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il reddito si determina applicando il coefficiente del 25% alle operazioni registrate ai fini Iva.

QUADRO B - REDDITO DEI FABBRICATI

In relazione ai fabbricati si verificano le seguenti novità.

UNITÀ CONCESSO IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI

Considerato il principio di alternatività Irpef/IMU, va rilevato che dal 2016 in relazione alle abitazioni concesso in comodato tra genitori e figli:

- ai fini IMU i Comuni non possono più assimilare all'abitazione principale
- si applica la riduzione dell'IMU nel 50% della base imponibile.



Nota: A col. 12 "Casi particolari IMU" non può essere più indicato il codice "1" di esenzione totale da IMU.

DATI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

In relazione alla compilazione della Sezione II "Dati relativi ai contratti di locazione" si evidenzia:

- a) il ripristino dei codici identificativi dei contratti registrati telematicamente (col. 4):
 - 3P per le registrazioni telematiche tramite SIRIA/IRIS
 - 3T per le registrazioni telematiche tramite mod. RLI o altri canali

b) la possibilità di compilare, **alternativamente**:

- il **codice identificativo** del contratto
- o i **dati relativi alla registrazione** del contratto.

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE										
	N. go Sezione I		Mod. n.		DATA		ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO		CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO
	1	2	3	4	5	6	7	8		
B11										
B12										
B13										

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

DETAZZAZIONE DEI PREMI RISULTATO

I lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro subordinato che nel 2016

⇒ hanno percepito compensi per premi di risultato (o premi in forma di partecipazione agli utili)

⇒ che nell'anno d'imposta 2015 hanno percepito redditi da lavoro dipendente < € 50.000

possono fruire della **tassazione sostitutiva** (**nuovo rigo C4** "Somme per premi di risultato") su un importo complessivamente non superiore a:

- € 2.000 (la CU 2017, riportata in bassa per quanto interessa, richiede la compilazione con il codice 1 dei punti 571 e/o 577)
- fino a € 2.500 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (la CU 2017 richiede la compilazione con il codice 2 dei punti 571 e/o 577).

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO		PREMI DI RISULTATO ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA										Benefit		Imposta sostitutiva		Imposta sostitutiva sospesa		Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	
Codice		571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582						
Codice		577	578	579	580	581	582												
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI																			
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria				Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva				Codice fiscale				Codice							
583				584				585				586							
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva		Benefit		Imposta sostitutiva		Imposta sostitutiva sospesa		Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria											
587		588		589		590		591											

Somme per premi di risultato						
C4	1 Tipologia limite	2 Somme tassazione ordinaria	3 Somme imposta sostitutiva	4 Ritenute imposta sostitutiva	5 Benefit	6 Tassazione ordinaria
		,00	,00	,00	,00	

Opzione: la tassazione con l'imposta sostitutiva del 10% è su base opzionale; il lavoratore può scegliere l'applicazione della tassazione ordinaria, laddove più conveniente.

LAVORATORI IMPATRIATI E RIENTRO DEI CERVELLI

Per il periodo 2016 è possibile l'applicazione del regime agevolato riferito:

- ai lavoratori impatriati: il cui reddito è ridotto al 70%
- dei lavoratori dipendenti rientrati dall'estero: il cui reddito è ridotto al 20% (donne) o 30% (uomini)
- dei docenti/ricercatori rientrati dall'estero: il cui reddito è ridotto al 10%.

La gestione di tali agevolazioni va effettuata nella casella "casi particolari" del rigo C1.

QUADRO E - ONERI E SPESE

Come di consueto il quadro che ha subito maggiori variazioni è il quadro E, relativo alle indicazione di oneri detraibili/deducibili sostenuti dal contribuente.

SPESE PER DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DA REMOTO

Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 DL 63/2013 si applicano anche alle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2016

- per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera
- di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto** degli impianti di **riscaldamento o produzione di acqua calda** o di **climatizzazione** delle unità abitative

I dispositivi devono:

- mostrare con canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.



Nota: la portata innovativa della norma va ravvisata nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, poiché la norma non indica per gli interventi in questione l'importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute. Pertanto non viene previsto un ammontare massimo di detrazione spettante (CM 20/2016).

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)								
E61	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATEAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
	1	2	3	4	5	6	7	8
								,00
E62								,00

IVA SULL'ACQUISTO DI ABITAZIONI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE

La L. 208/2015 ha introdotto una nuova tipologia di detrazione

- spettante nella misura del 50%
- sul pagamento dell'Iva sull'acquisto di immobili abitativi.

Requisiti: occorre che:

- gli immobili abitativi devono appartenere alla classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente
- il beneficio non è limitato all'acquisto dell'abitazione principale (può riguardare anche le "seconde case" a disposizione). Tale condizione dovrebbe rendere applicabile lo sconto anche ai soci, persone fisiche, di società di persone, nell'ipotesi in cui l'acquisto dell'immobile fosse fatto dalla società partecipata
- irrelevanza dell'effettivo utilizzo dell'immobile da parte dell'acquirente
- applicazione del beneficio anche agli immobili c.d. di lusso
- estensione del beneficio anche alla pertinenza a condizione che l'acquisto della stessa avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e nell'atto di acquisto emerga il vincolo di pertinenzialità.



Nota: la detrazione del pagamento dell'Iva spetta sull'acquisto effettuato entro il 31-12-2016. Tuttavia, per effetto di una modifica normativa operata dall'art. 9, co. 9-octies D.L. 244/2016 (convertito, con modificazioni, in L. 19/2017), il termine è stato esteso anche all'anno 2017.

Ulteriori altre condizioni richieste per la detrazione:

- ✓ **l'acquisto deve essere effettuato presso le imprese costruttrici.** Non assume alcuna rilevanza quanto specificato nell'oggetto sociale e risultante anche dal registro imprese presso la CCIAA: infatti, rileva l'effettiva costruzione, diretta o in appalto, dell'immobile oggetto della cessione. D'altra parte la detrazione riguarda esclusivamente le operazioni imponibili ai fini Iva;
- ✓ la detrazione deve essere ripartita in 10 quote costanti a partite dall'anno di sostenimento della spesa;
- ✓ cumulo della detrazione con altre vigenti in materia di Irpef:

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)							
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA 1	SPESA ARREDO IMMOBILE 2	NUMERO RATA 3	SPESA ARREDO IMMOBILE 4		
			,00		,00		
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI 1	NUMERO RATA 2	SPESA ARREDO IMMOBILE 3		NUMERO RATA 1	IMPORTO IVA PAGATA 2
				,00	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	
							,00

CANONI DI LEASING PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'art. 15, co. 1, lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), DPR 917/1986 disciplina una nuova tipologia di detrazione che riguarda le spese sostenute per l'acquisto in leasing di immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale. **La detrazione è destinata ai contratti di leasing stipulati dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2020.**

I requisiti da possedere all'atto della stipula del contratto di leasing immobiliare abitativo:

- un **reddito complessivo non superiore a € 55.000;**



CM 27/2016: la condizione reddituale non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, può essere fruita anche se nel corso di vigenza del contratto il conduttore risulti titolare di un maggior reddito. Ai fini della verifica reddituale deve essere assunto il reddito complessivo come definito ai sensi dell'articolo 8 del TUIR.

- non essere titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;
- l'immobile oggetto dell'operazione di leasing immobiliare abitativo deve essere **destinato dall'utilizzatore ad abitazione principale entro un anno dalla consegna**;



Nota: non si richiede quindi la dimora abituale nell'immobile dell'utilizzatore in prima persona, in quanto è sufficiente che vi dimori un familiare. Per familiari, sempre ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. L'agevolazione in oggetto, invece, prescinde dalle caratteristiche oggettive dell'immobile: le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) (queste ultime sono dalle *agevolazioni prima casa* in tema di imposta di registro).

- **l'età del contribuente alla data della stipula del contratto** (tale requisito, al pari di quello reddituale, rileva solo al momento della stipulazione del contratto):
 - a) sotto i 35 anni** la detrazione del 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing e relativi oneri accessori e sul prezzo di riscatto, spetta nella seguente misura:
 - importo annuo non superiore a € 8.000;
 - importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di € 20.000;
 - b) da 35 anni in poi:**
 - importo annuo non superiore a € 4.000;
 - importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di € 10.000.

Le spese vanno indicate nel rigo E4:

E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing		Numero anno	Importo canone di leasing		Prezzo di riscatto	
		1	2		3	4	5	6
							,00	,00

SPESE PER ARREDO IMMOBILI SOSTENUTE DA GIOVANI COPPIE

Riguarda la detrazione del 50% delle spese sostenute nell'anno 2016, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuale di pari importo e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 16.000.

REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI ALLE PARTI:

- **essere una coppia coniugata nell'anno 2016 o una coppia convivente *more uxorio* da almeno tre anni** (questa condizione deve risultare esistente nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- **non superamento dei 35 anni di età, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia**. Tale requisito deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono i 35 anni di età nell'anno 2016, indipendentemente dal giorno e mese in cui avviene;
- aver acquistato, nell'anno 2015 o 2016, a titolo gratuito o oneroso, un'immobile da adibire ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia nell'anno 2016. Per l'acquisto effettuato nel 2016, l'immobile può essere destinato ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'acquisto può essere effettuato anche da uno solo di essi. In questo caso l'acquirente non deve aver superato i 35 anni nel 2016.
- I requisiti oggettivi, che possono sussistere anche prima del verificarsi dei requisiti soggettivi sopra esposti (per esempio la detrazione spese nel caso di acquisto immobile ad aprile 2016, stipula rogito di acquisto a novembre 2016, immobile destinato ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016), sono, in analogia al bonus mobili e grandi elettrodomestici, di cui all'art. 16, co. 2, D.L. 63/2013:
- **deve trattarsi di mobili nuovi** quali per esempio, letti, armadi, cassetiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile (C.M. 29/E/2013). **Sono esclusi**, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per la fruizione della detrazione non assume rilevanza il componente il nucleo familiare che effettua l'acquisto. Pertanto, le spese possono essere sostenute, tenendo sempre in considerazione il limite massimo di € 16.000, su cui ripartire la spesa, per coppia e non per singolo:

- da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
- da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età.

La detrazione non è cumulabile con il "*bonus mobili e grandi elettrodomestici*" di cui al citato art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

Le spese vanno indicate nel rigo E58 della Sezione III C di seguito esposto:

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)									
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	
		1	2		3	4		5	6
				,00			,00		
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI		SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	
		1	2		3	4		5	6
				,00			,00		
E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA	NUMERO RATA	
		1	2		3	4		5	6
				,00			,00		

CREDITO D'IMPOSTA PER VIDEOSORVEGLIANZA

La L. 28/2015 ha previsto una detrazione per le spese sostenute da persone fisiche (non imprenditori o professionisti)

- ➔ ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme
- ➔ nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza

dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo delle somme stanziare di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

Il D.M. Economia e Finanze 06-12-2016, pubblicato in G.U. n. 298 del 22-12-2016, attuativo delle disposizioni agevolative in questione, ha disposto che:

- sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- per gli immobili adibiti ad uso promiscuo, il credito d'imposta spetta nella misura del 50%;
- per gli immobili adibiti all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta spetta nella misura del 50%.

Modalità, misure e fruizione del credito d'imposta:

- invio in maniera esclusivamente telematica, da effettuare direttamente o tramite intermediario, tramite il software “Creditovideosorveglianza”, della richiesta nel periodo compreso tra il 20-02-2017 e il 20-03-2017 (Provvedimento n. 33037 del 14-02-2017 Entrate e Comunicato Stampa del 14-02-2017 Entrate);
- riconoscimento in base alla percentuale risultante dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (15 milioni) e il credito d'imposta complessivamente richiesto. Tale misura sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.
- L'importo del credito non utilizzato può essere fruito negli anni successivi senza alcun limite temporale;
- non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese;
- dati da indicare nella richiesta: il codice fiscale proprio e del fornitore del bene o servizio, il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivi di Iva, specificando se la fattura è relativa all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente;

Il credito deve essere indicato in dichiarazione e utilizzato in compensazione.

Le spese vanno indicate, a seconda dei casi, nei quadri o righe di seguito indicati:

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA			
G12	Credito spettante	1	2
		di cui utilizzato in F24	
		,00	,00

56	Credito d'imposta per videosorveglianza
152	Residuo credito d'imposta per videosorveglianza

ASSICURAZIONI PER I DISABILI GRAVI

L'art. 5 della L. 112/2016 ha introdotto

- la detrazione delle spese sostenute per le polizze di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave così (L. 104/1992, art. 3, co. 3).
- pari al 19% della spesa sostenuta** da calcolare, però, sull'importo complessivo massimo di € 750,00, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Si riportano i righi e codici da utilizzare:

E8	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		
	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni			,00
E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		
				,00
E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA		
				,00

36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

EROGAZIONI LIBERALI A TUTELA DELLE PERSONE DISABILI

Queste liberalità (introdotte dalla L. 107/2015, le cui modalità di fruizione saranno definite con DM, con decorrenza dal periodo 2016) possono essere

- dedotte nel limite del 20% del reddito** complessivo dichiarato
- e comunque nella misura massima di € 100.000 annui

se erogate in favore di:

- trust e fondi speciali che operano nel settore della beneficenza. Si considera tale anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro a favore di enti non profit che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Le spese vanno indicate nel rigo E26 utilizzando il codice 12

E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE	
		1	

SCHOOL BONUS

La L. 107/2015, recante misure per la riforma del sistema scolastico, ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie private e degli enti locali. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata dalla L. 208/2015.

Le erogazioni liberali sono destinate:

- alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Il credito d'imposta (D.M. Istruzione 8/04/2016):

- entità:
 - 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017;
 - 50% per quelle effettuate nel 2018;
- non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese;
- è soggetto al limite massimo di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta;
- è ripartito in 3 quote annue di pari importo;
- spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali che provvedono ad indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di effettuazione dell'erogazione liberale;
- spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa che lo potranno utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24, a partire dall'anno successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, utilizzando il codice tributo 6873 "Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione - **SCHOOL-BONUS** - art. 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107" istituito dalla R.M 115 del 19-12-2016. Inoltre è esente da imposte sui redditi e Irap).

I versamenti, da effettuare distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria, devono riportare nella causale.

- il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
- il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:
 - C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
 - C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
 - C3: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti;
- il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa.

SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA			
G10	Spesa 2016		,00

55	Credito d'imposta per erogazioni scuola
150	Residuo erogazioni scuola

SPESE DI ISTRUZIONE

Le **spese di istruzione** sostenute, sia per stesso che per i familiari a carico, per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado:

- attribuiscono una **detrazione del 19%**
- per un **importo annuo non superiore a € 564** (nell'anno 2015 era di € 400) per ciascun alunno o studente.

Se la spesa riguarda più di uno studente, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	29	Spese veterinarie	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	33	Spese per asili nido	"
14	Spese funebri	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	99	Altre spese detraibili	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"			